



PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

**Linee Guida in materia di *whistleblowing*
*sui canali interni di segnalazione***

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee Guida, in conformità a quanto disposto all'art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023, si intendono per:

a) “violazioni”: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione comunale e che consistono in illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE come di seguito definiti:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato 1 al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori suindicati;

b) “informazioni sulle violazioni”: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'Amministrazione comunale con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3 delle presenti Linee Guida, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

c) “segnalazione” o “segnalare”: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

d) “segnalazione interna”: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione interna di cui all'articolo 5 delle presenti Linee Guida;

- e) **“segnalazione esterna”**: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all’articolo 4 delle presenti Linee Guida;
- f) **“persona segnalante”**: la persona fisica che effettua la segnalazione sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo;
- g) **“contesto lavorativo”**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3 delle presenti Linee Guida, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- h) **“persona coinvolta”**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- i) **“ritorsione”**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- l) **“seguito”**: azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l’esito delle indagini e le eventuali misure adottate;
- m) **“riscontro”**: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Le presenti Linee Guida, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 24/2023, disciplinano le procedure interne volte a garantire la protezione delle persone che segnalano informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione comunale, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo.
2. A tal fine il presente documento definisce le modalità attraverso le quali è possibile effettuare le segnalazioni interne di cui all’art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023 all’organo dell’Amministrazione comunale preposto alla gestione delle segnalazioni medesime.
3. Le disposizioni delle presenti Linee Guida, in conformità all’art. 1 del D. Lgs. n. 24/2023, non si applicano:
 - a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato 1 al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti

dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato 1 al D. Lgs. 24/2023;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo

1. Le disposizioni delle presenti Linee Guida, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023, si applicano alle seguenti persone segnalanti:

a) i dipendenti del Comune di Andria;

b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio del Comune di Andria;

c) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'Amministrazione comunale;

d) liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso l'Amministrazione comunale;

e) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'Amministrazione comunale;

f) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'Amministrazione comunale;

g) tutti gli altri soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 24/2023 come specificati nella Parte Prima "*Ambito di applicazione*" al paragr. 1.2 delle Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 311/2023, modificata e integrata con delibera n. 479/2025, ove attuabili nei confronti del Comune di Andria.

2. La tutela delle persone segnalanti di cui al comma 1 si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico di cui al comma 1 non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 8, comma 2, del presente documento la protezione dalle ritorsioni di cui al medesimo articolo 8, si applica anche:

- a) alle persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- b) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- c) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

Art. 4 - Canali di segnalazione di illeciti

1. La segnalazione di illeciti può essere inoltrata attraverso :

- il canale di segnalazione interna di cui all'art. 4 del D. Lgs. n.24/2023, attivato dal Comune di Andria secondo le modalità definite con le presenti Linee guida;
- il canale di segnalazione esterna di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n.24/2023, attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il canale della divulgazione pubblica di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 24/2023.

Art. 5 - Canali di segnalazione interna

1. La segnalazione interna può essere effettuata con una delle seguenti modalità, in ottemperanza all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 24/2023:

- a) **in forma scritta**, tramite piattaforma informatica disponibile sul portale web istituzionale del Comune di Andria al link: <https://comunedandria.whistleblowing.it/#/>.

In esito all'inoltro della segnalazione, il sistema rilascia un codice identificativo da utilizzare per i successivi accessi al fine di monitorare lo stato di avanzamento dell'istruttoria. L'applicativo informatico utilizza un protocollo di crittografia che garantisce la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, della/e persona/e coinvolta/e e delle persone comunque menzionate nella segnalazione, nonché

l'integrità e la non violabilità del contenuto della segnalazione e della documentazione ivi allegata;

b) **in forma orale**, attraverso una linea telefonica dedicata, dotata di sistema di registrazione del contenuto delle telefonate su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto, previo consenso della persona interessata;

c) mediante **un incontro diretto**, su richiesta della persona segnalante, con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Andria, debitamente verbalizzato previo consenso dell'interessato.

2. I canali di segnalazione interna sono progettati in modo da consentire l'accesso alle segnalazioni solo da parte del personale espressamente autorizzato a trattare i dati inerenti alle medesime ai sensi degli artt. 28, 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.

Art. 6 - Gestione delle segnalazioni

1. La gestione delle segnalazioni interne è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente Comunale, che si avvale di collaboratori afferenti alla propria struttura organizzativa, espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali relativi alle segnalazioni di illeciti e destinatari di adeguata formazione professionale sulla disciplina del *whistleblowing* e in materia di privacy.

2. In attuazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 24/2023, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ricevuta la segnalazione secondo le modalità descritte nell'articolo 5 delle presenti Linee Guida, svolge le seguenti attività:

a) rilascia alla persona segnalante un avviso di ricevimento delle segnalazioni effettuate con le modalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 del presente documento entro sette giorni dalla data di ricezione;

b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può chiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;

c) dà seguito alle segnalazioni ricevute;

d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

e) dispone la pubblicazione sul portale web istituzionale del Comune di Andria al link:

<https://www.comune.andria.bt.it/it/page/162898>,

nonché nella Sezione “*Amministrazione Trasparente*”–Sottosezione “*Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione*” al link:

<https://andria.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza>

di informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni sia interne che esterne.

3. Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 7 delle presenti Linee Guida e del principio di cui agli articoli 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 e 3, co. 1, lett. e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Art. 7 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento ed alla gestione delle segnalazioni è effettuato dal Comune di Andria, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente per le finalità di cui al D. Lgs. n. 24/2023 e delle presenti Linee Guida, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli artt. 13 e 14 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

2. Ai fini del ricevimento e della gestione delle segnalazioni sono individuate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

3. Nel rispetto dell'art. 12 del D. Lgs. n. 24/2023, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

4. Il disvelamento dell'identità della persona segnalante, oltre che di qualsiasi altra informazione da cui la stessa può evincersi direttamente o indirettamente, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni non può avvenire senza il consenso espresso del segnalante.

5. Il soggetto affidatario del servizio di conduzione e manutenzione degli strumenti informatici e tecnologici utilizzati è individuato quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6. È tutelata la riservatezza dell'identità della persona coinvolta e delle altre persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione del procedimento avviato in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

7. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

8. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

9. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti

alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

10. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, nonché dagli artt. 5 e ss. del D. Lgs. n. 33/2013.

11. Nelle procedure di segnalazione interna, ferma la previsione dei precedenti commi, la persona coinvolta può essere sentita anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte o documenti.

12. I diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2-*undecies* del D. Lgs. 196/2003.

Art. 8 - Tutela da eventuali ritorsioni

1. Ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023, la persona segnalante non può subire, in ragione della segnalazione, alcuna ritorsione come a titolo esemplificativo:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

2. I comportamenti, gli atti o le omissioni vietati ai sensi del presente articolo si presumono essere stati posti in essere a causa della segnalazione, ai fini del loro accertamento, così come l'eventuale danno subito in ragione della segnalazione si presume, salvo prova contraria, essere una sua diretta conseguenza, in caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria. Resta, pertanto, a carico del soggetto che ha compiuto l'atto o tenuto determinate condotte l'onere di dimostrare che gli stessi siano giustificati da motivazioni estranee alla segnalazione.
3. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.
4. Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, la tutela di cui al presente articolo non è garantita e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.
5. La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.
6. La persona segnalante può comunicare ad ANAC le ritorsioni che ritiene di aver subito.
7. Gli atti assunti in violazione del presente articolo sono nulli. Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

Art. 9 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dalle presenti Linee guida si fa rinvio alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 24/2023 ed eventuali successive modificazioni.